REGOLAMENTO (CEE) N. 2645/80 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1980

relativo alla riscossione del prelievo applicabile a taluni animali vivi nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), ha stabilito un regime di scambi con i paesi terzi per tale settore ; che tale regime comporta in particolare la riscossione di un prelievo all'importazione per gli animali vivi delle specie ovina e caprina ;

considerando che, in attesa di poter concludere accordi con taluni paesi terzi esportatori tradizionali nella Comunità di animali vivi delle specie ovina e caprina, occorre limitare la riscossione del prelievo per tali prodotti entro il limite di quantità da determinare per paese d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti di cui alla sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune la riscossione del prelievo è limitata al 10 % ad valorem entro i limiti di quantità da determinare per paese d'origine.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Esso à applicabile sino alla messa in applicazione di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati, ed al più tardi fino al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.